



## Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9)

Dossier n° 83 -  
20 gennaio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva del Consiglio COM(2024)497</i>
Data di adozione	<i>28 ottobre 2024</i>
Base giuridica	<i>Articoli 113 e 115 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)</i>
Settori di intervento	<i>Frode fiscale; armonizzazione fiscale; mercato interno; cooperazione amministrativa; diritto tributario; scambio d'informazioni; scambi intra UE; cooperazione fiscale europea</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa speciale di consultazione</i>
Assegnazione	<i>28 novembre 2024 - VI Commissione Finanze</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>13 febbraio 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

### Finalità e oggetto

La [proposta di direttiva](#) in esame (di seguito "**proposta DAC9**"), presentata dalla Commissione europea il 28 ottobre 2024, è **volta a modificare** la [direttiva 2011/16/UE](#) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (di seguito "**direttiva DAC**") al fine di conseguire due **obiettivi generali**:

1. garantire un funzionamento equo ed efficiente del mercato interno **agevolando** la **presentazione a livello centrale** della **Dichiarazione sulle imposte integrative**, definita nella [direttiva \(UE\) 2022/2523](#) (di seguito "**direttiva sul secondo pilastro**"), in linea con il quadro OCSE/G20;
2. salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri **consentendo** lo **scambio di informazioni** relative alla **Dichiarazione sulle imposte integrative**.

La **direttiva sul secondo pilastro** recepisce nel diritto dell'Unione gli **accordi OCSE/G20** sull'introduzione di un'**aliquota minima globale** (*global minimum tax*) pari al 15% sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno. Essa stabilisce, all'**articolo 44**, i requisiti

per la presentazione che le entità rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva devono soddisfare e fa riferimento a una **Dichiarazione sulle imposte integrative** che deve essere presentata utilizzando un formulario tipo e che comprende determinati dati specifici.

La Dichiarazione è uno **strumento di valutazione del rischio**: contiene le informazioni di cui l'amministrazione fiscale ha bisogno per valutare adeguatamente il rischio e correttamente il debito d'imposta dell'entità.

L'**OCSE** ha elaborato un **formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - GloBE Information Return o GIR)** che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione e che contiene i dati da scambiare e orientamenti esplicativi sul suo utilizzo.

La proposta DAC 9 recepisce nel diritto dell'UE la dichiarazione sulle imposte GloBE e fornisce un quadro per l'attuazione operativa della Dichiarazione sulle imposte integrative di cui all'art. 44 della direttiva sul secondo pilastro.

Per conseguirli (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta) la Commissione prospetta in particolare nuove norme volte a:

1. istituire un quadro per lo **scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative** tra gli **Stati membri**.

Tale quadro contempla un "**approccio di diffusione**" per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale, in linea con il quadro dell'OCSE. Per lo scambio di informazioni con le giurisdizioni di paesi terzi gli Stati membri dovranno firmare opportuni accordi internazionali con tali giurisdizioni;

2. **fornire ai gruppi multinazionali di imprese** (*multinational enterprise groups*, MNEs) e ai **gruppi nazionali su larga scala** (*large-scale domestic groups*, LSDGs) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro un **modello uniforme** per la presentazione delle Dichiarazioni sulle imposte integrative, in linea con quello sviluppato dal quadro dell'OCSE/G20.

Ciò ridurrà notevolmente i loro oneri amministrativi in quanto la Dichiarazione sulle imposte integrative sarà la stessa in tutti gli Stati membri. La **Commissione** sarà inoltre **abilitata ad aggiornare il modulo** per garantire un suo rapido allineamento con le eventuali modifiche apportate al modulo concordato a livello internazionale;

3. **consentire alle MNEs** che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro di **passare dalla presentazione** della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello locale a quella a **livello centrale**, alleviando così i loro oneri amministrativi e riducendo notevolmente il numero di dichiarazioni che dovrebbero altrimenti presentare.

In sostanza, la presentazione centralizzata **permette alle imprese multinazionali di presentare la Dichiarazione una volta per l'intero gruppo**, altrimenti ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alle rispettive amministrazioni fiscali (ossia nel paese in cui ha sede) una Dichiarazione distinta. La presentazione centralizzata riguarderà approssimativamente solo 4.000 entità, rispetto alle circa 180.000 che sarebbero tenute a presentare una dichiarazione individuale in assenza della direttiva DAC9.

La Commissione segnala che proposta DAC9 è pertanto coerente con gli sforzi volti a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e vi contribuisce, con l'obiettivo di ridurre tale onere del 25%, senza compromettere i relativi obiettivi strategici.

### **La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo**

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), ritiene la **proposta conforme all'interesse nazionale**, in particolare perché contrasta l'elusione e l'evasione fiscali e protegge la base imponibile nazionale. Ulteriori osservazioni contenute nella relazione sono richiamate nelle pertinenti sezioni del presente dossier.

## Contesto giuridico e valutazione e impatto della proposta

### La cooperazione amministrativa nel settore fiscale: la direttiva DAC

La **cooperazione amministrativa** tra gli Stati membri è uno dei pilastri della politica fiscale dell'UE in quanto **contribuisce** a garantire un'**efficace riscossione delle entrate**. Anche in questo ambito la **digitalizzazione dell'economia pone sfide complesse**. La **direttiva 2011/16/UE** (DAC) stabilisce le norme e le procedure che consentono alle autorità fiscali nazionali di cooperare strettamente tra loro in materia di imposizione diretta, attraverso la condivisione di informazioni e altre forme di collaborazione avanzata. La DAC è stata modificata più volte. È stato ad esempio introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per i fornitori di servizi di criptovalute.

### La direttiva sul secondo pilastro

L'8 ottobre 2021 è stato raggiunto un **accordo** in sede **OCSE/G20** su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla **digitalizzazione** dell'economia. In particolare, il **secondo pilastro** mira a contrastare il *dumping* fiscale, determinato dalla fissazione da parte di alcuni Paesi di aliquote fiscali molto basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di **un'aliquota minima globale** (*global minimum tax*) pari al **15%** sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con **ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno**.

La **direttiva (UE) 2022/2523** del Consiglio **ricalca l'accordo sul secondo pilastro e determina** pertanto le **modalità** tramite le quali i principi dell'**aliquota fiscale effettiva del 15%** saranno applicati **nell'UE** a qualsiasi grande gruppo, multinazionale (come nell'accordo) ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno **750 milioni di euro**.

L'imposizione effettiva minima si fonda su 2 regole principali, note anche come norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile ("**norme GloBE**"), concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 e pubblicate il 20 dicembre 2021: 1) la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule* - IIR) qualificata; 2) la regola sui profitti a bassa imposizione (*Undertaxed Profit Rule* - UTPR). Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme devono calcolare la loro aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione in cui operano e versare un'imposta integrativa per la differenza tra la loro aliquota effettiva d'imposta per giurisdizione e l'aliquota minima d'imposta del 15%. L'eventuale imposta integrativa risultante è generalmente applicata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo (UPE) dell'impresa multinazionale. La direttiva consente agli Stati membri di introdurre anche una propria imposta integrativa domestica qualificata (*Qualified domestic top-up tax* - QDTT) preservando in tal modo il diritto primario di una giurisdizione di tassare il reddito ivi generato. Tale imposta integrativa domestica qualificata elimina qualsiasi imposta integrativa dovuta quando è trattata come "porto sicuro" della QDTT.

**L'art. 44** della direttiva, come già accennato, fa riferimento a una **Dichiarazione sulle imposte integrative** che deve essere presentata utilizzando un formulario tipo e che comprende determinati dati specifici. Lo scenario di base (art. 44, par. 2) prevede che ogni entità costitutiva presenti la Dichiarazione nello Stato membro in cui è localizzata. Tuttavia l'art. 44, par. 3, prevede una deroga a tale obbligo di presentazione a livello locale qualora l'UPE (o un'entità designata a presentare la dichiarazione) presenti la Dichiarazione per conto dell'intera impresa multinazionale. L'unica condizione che deve essere rispettata è che tra le giurisdizioni interessate (ossia la giurisdizione dell'UPE o dell'entità designata a presentare la dichiarazione e le giurisdizioni delle altre entità costitutive del gruppo in questione) siano in vigore **accordi per lo scambio di informazioni** tra amministrazioni fiscali. Sulla base di tali accordi la comunicazione viene effettuata una sola volta per l'intera impresa multinazionale e le entità costitutive sono quindi esentate dall'obbligo di presentare esse stesse dichiarazioni a livello locale.

L'OCSE ha inoltre elaborato il richiamato **formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - GloBE Information Return o GIR)** che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione. Esso contiene i dati da scambiare e orientamenti esplicativi sul suo utilizzo e cerca di raggiungere un equilibrio fra l'esigenza di trasmettere alle amministrazioni fiscali i dati di cui hanno bisogno per effettuare adeguati controlli di conformità e quella di limitare i costi di conformità per le imprese multinazionali.

### **Valutazione e impatto della proposta**

Come anticipato, la proposta DAC9 rende operativo l'art. 44 della direttiva sul secondo pilastro in modo coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale. In ragione di ciò, la Commissione non ha ritenuto di dover elaborare e/o considerare altre opzioni strategiche e **non ha effettuato una valutazione d'impatto**; tuttavia, quantifica in **3,3 milioni di euro** per il 2024-2027 il costo di attuazione della proposta, da finanziarsi tramite riassegnazione di fondi dall'attuale programma Fiscalis del bilancio dell'UE.

In tema di **impatto finanziario** della proposta, la **relazione del Governo**, oltre a richiamare quanto riportato dalla Commissione, ritiene che essa **non determinerà variazioni di gettito fiscale ulteriori** rispetto a quelle già stimate all'atto del recepimento della direttiva sul secondo pilastro, considerato che è finalizzata a darne attuazione in un ambito strettamente amministrativo-procedurale. Ritiene altresì che l'attuazione dello scambio automatico previsto richiederà l'effettuazione di idonei investimenti per il **potenziamento delle infrastrutture informatiche** a supporto di tale attività.

Circa gli **effetti** sull'**organizzazione dell'amministrazione fiscale**, la relazione ritiene che i **costi** dovrebbero **aumentare ma in misura ridotta**: le amministrazioni dovrebbero ampliare la loro capacità di salvaguardare il gettito fiscale, attraverso la gestione delle informazioni cui avranno accesso e l'applicazione delle sanzioni proposte.

Con riguardo, infine, agli **effetti** sulle **attività dei cittadini** e delle **imprese**, la relazione afferma che la proposta comporterà dei **costi per le imprese in termini di compliance**. Tuttavia, dovrebbe **ridurre notevolmente gli oneri amministrativi** a carico delle imprese multinazionali.

### **Principali contenuti della proposta**

La [proposta di direttiva](#) consta di **4 articoli** e **modifica** per la **nona volta** la **direttiva DAC**.

La **relazione del Governo** non ravvisa l'esigenza di segnalare modifiche o diverse prospettive.

### **Modifiche alla direttiva 2011/16/UE (DAC)**

L'**articolo 1** apporta **modifiche** alla **direttiva DAC**. La **modifica principale** è costituita dall'introduzione di un **nuovo articolo 8 bis sexies**, che definisce il **quadro per lo scambio di informazioni** relative alle **Dichiarazioni sulle imposte integrative** ai sensi del citato art. 44 della direttiva sul secondo pilastro.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per consentire alle entità tenute alla comunicazione di un'impresa multinazionale residente a fini fiscali nell'UE di presentare la Dichiarazione utilizzando il **formulario tipo** di cui all'[allegato VII](#), sezione III, della direttiva DAC - introdotto sempre dalla proposta in oggetto (v. *infra*) - ed entro i **termini** stabiliti all'art. 44, par. 7, e

all'art. 51 della direttiva sul secondo pilastro, vale a dire **15 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione**, ad eccezione del **primo esercizio** fiscale oggetto della dichiarazione, per il quale la presentazione deve essere effettuata **entro 18 mesi** dall'ultimo giorno del suddetto esercizio fiscale. Dopo che la Dichiarazione è stata presentata nello Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro invia le parti appropriate di tale dichiarazione alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri interessati mediante **scambio automatico** e secondo il seguente "**approccio di diffusione**":

- lo **Stato membro dell'entità controllante capogruppo** dell'impresa multinazionale riceve la Dichiarazione sulle imposte integrative **completa**;
- tutti gli **Stati membri di attuazione** (ossia tutti gli Stati membri che hanno attuato un'IRR qualificata o un'UTPR qualificata o entrambe) ricevono **l'intera Sezione generale** della Dichiarazione;
- gli **Stati membri che applicano unicamente la QDTT**, in cui sono localizzate le entità costitutive dell'impresa multinazionale, ricevono le **parti pertinenti della Sezione generale** della Dichiarazione;
- gli **Stati membri con diritti di imposizione** ai sensi della direttiva sul secondo pilastro ricevono le **Sezioni giurisdizionali specifiche**.

Le parti pertinenti della Dichiarazione devono essere **scambiate quanto prima possibile** e in ogni caso **entro tre mesi** dal termine di presentazione per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione. Per il **primo anno** di applicazione della direttiva sul secondo pilastro (ossia l'Esercizio fiscale oggetto della dichiarazione 2024), il termine per lo scambio di informazioni è di **sei mesi** dopo il termine di presentazione. Anche le Dichiarazioni sulle imposte integrative ricevute dopo la scadenza del termine di presentazione devono essere scambiate non appena ricevute e, in ogni caso, non oltre tre mesi dal loro ricevimento.

La comunicazione di informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri dovrà avvenire usando il **formulario elettronico tipo** che sarà elaborato dalla Commissione (*v. infra*).

L'applicazione delle norme della direttiva DAC9 è rinviata anche per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare la regola IIR qualificata e la regola UTPR qualificata a norma dell'art. 50, par. 1, della direttiva sul secondo pilastro.

L'articolo 1 prevede inoltre l'introduzione di un **nuovo articolo 9 bis** nella direttiva DAC concernente la **collaborazione tra gli Stati membri in materia di rettifiche, conformità ed applicazione** con riguardo alle Dichiarazioni sulle imposte integrative. In particolare, si prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di chiedere informazioni in merito a una Dichiarazione la cui presentazione a livello centrale è stata **notificata ma che non è stata scambiata**.

L'autorità competente di uno Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente ai fini della direttiva sul secondo pilastro può quindi verificare se tale dichiarazione è stata presentata e, in caso negativo, chiedere informazioni sulla data di presentazione prevista. Se la dichiarazione non è pervenuta entro tre mesi dalla nuova data di presentazione prevista, alle entità costitutive dell'impresa multinazionale possono essere imposti obblighi di presentazione locale della dichiarazione stessa, dal momento che non sono state soddisfatte le condizioni per la presentazione a livello centrale. D'altro canto, alle entità costitutive non può essere imposto alcun obbligo di presentazione a livello locale prima della scadenza del suddetto termine.

Inoltre, se l'autorità competente di uno Stato membro ha ricevuto la dichiarazione e, dopo averla verificata, ha motivo di ritenere che siano necessarie rettifiche, può informarne l'autorità competente dello Stato di invio. Quest'ultima deve adottare senza indugio misure adeguate per ottenere la Dichiarazione rettificata dall'entità che l'ha presentata e scambiarla con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 1 aggiunge, infine, un **nuovo allegato VII** alla DAC. La **prima sezione** definisce alcuni **termini** utilizzati nell'allegato e nei pertinenti articoli della DAC; la **seconda sezione** descrive le norme di presentazione che si applicano all'entità che presenta la dichiarazione dell'impresa multinazionale; la **terza sezione** comprende la **Dichiarazione sulle imposte integrative** (in linea con le norme relative alla dichiarazione delle imposte GloBE elaborate dall'OCSE) e la allinea con la direttiva sul secondo pilastro. La Dichiarazione sulle imposte integrative **può essere modificata dalla Commissione mediante un atto delegato** per tenere conto del futuro aggiornamento concordato a livello internazionale.

### **Ricorso agli atti delegati ed esecutivi**

La proposta attribuisce alla Commissione europea **competenze di esecuzione** per stabilire i **formulari elettronici tipo**, incluso il regime linguistico, per lo scambio di informazioni (nuovo art. 20, par. 5, della direttiva DAC), nonché il **potere di adottare atti delegati** - per un periodo di tempo indeterminato - allo scopo di **modificare il formulario per la Dichiarazione sulle imposte integrative** (allegato VII, sezione III) al fine di **allinearlo agli eventuali aggiornamenti** della Dichiarazione standard sulle imposte integrative concordata in sede OCSE/G20 (nuovo par.9 dell'art. 21 della direttiva DAC).

### **Disposizioni finali**

Gli articoli 2, 3 e 4 contengono le **disposizioni finali**. L'**art. 2** fissa il **termine per il recepimento al 31 dicembre 2025**, eccezion fatta per gli Stati membri che hanno scelto di non applicare l'IIR e l'UTPR a norma dell'art. 50, paragrafo 1, della direttiva sul secondo pilastro (consente di farlo, per un periodo di tempo limitato, agli Stati membri in cui hanno sede pochissimi gruppi), i quali devono conformarsi al più tardi il giorno precedente la fine del periodo corrispondente a tale scelta.

La Commissione segnala che l'approvazione della DAC9 riveste **carattere di urgenza** in quanto la prima Dichiarazione sulle imposte integrative dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2026**.

In merito agli effetti sull'ordinamento nazionale, la **relazione del Governo** afferma che l'adeguamento alla direttiva richiederà l'adozione di uno o più provvedimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la raccolta e la gestione delle dichiarazioni sulle imposte integrative ai fini del successivo scambio automatico.

### **Base giuridica**

La **base giuridica** della proposta è costituita dagli **articoli 113 e 115 del TFUE** che rappresentano di norma la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta. La **medesima base giuridica** è stata utilizzata anche per la **direttiva DAC**.

Si ricorda che in linea generale la **potestà impositiva rientra nelle competenze degli Stati membri**. La **competenza dell'Unione** è invece **strettamente legata agli aspetti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno**. In materia di **imposizione diretta**, pertanto, l'intervento dell'UE è limitato a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri nella misura necessaria al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla soluzione di sfide comuni transnazionali quali l'evasione e l'elusione fiscali. In assenza di una competenza normativa esplicita in questo settore, l'intervento dell'Unione è fondato generalmente sull'articolo 115 del TFUE, che autorizza l'UE ad adottare direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sul mercato interno.

La **relazione del Governo** considera la base giuridica corretta.

## Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto le **norme** sancite dalla **direttiva sul secondo pilastro** sarebbero gravemente **compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale**.

Anche se un approccio comune alla presentazione e allo scambio di informazioni ai fini del secondo pilastro è stato elaborato a livello internazionale mediante le citate norme tipo GloBE, la Commissione ritiene importante garantire che tale approccio sia attuato in modo coerente nell'UE e reputa pertanto necessaria un'azione coordinata per migliorare il funzionamento del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento della direttiva sul secondo pilastro nel garantire un'imposizione effettiva minima degli utili delle imprese. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se anche gli obblighi di comunicazione sono attuati a livello centrale e recepiti in modo uniforme.

A giudizio della Commissione, l'iniziativa legislativa apporta un **valore aggiunto** rispetto a quanto potrebbe conseguire una pluralità di metodi di attuazione nazionali basati sulle norme tipo GloBE giuridicamente non vincolanti, presentando 3 vantaggi: 1) il quadro giuridico per la presentazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali sarebbe **pienamente allineato in tutti gli Stati membri**, il che agevolerebbe gli obblighi di comunicazione per le imprese multinazionali; 2) lo scambio di informazioni sarebbe supportato da un'**infrastruttura informatica comune**; 3) un'attuazione uniforme a livello dell'UE garantirebbe ai contribuenti la certezza del diritto per quanto riguarda i loro obblighi di dichiarazione e le norme sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Secondo la **relazione del Governo** la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

## Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità sia rispettato** poiché la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi attuando gli obblighi esistenti a norma dell'art. 44 della direttiva sul secondo pilastro e di cui si è dato conto precedentemente.

Secondo la **relazione del Governo** la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

## Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa speciale di consultazione**: il Consiglio adotta l'atto dopo aver consultato il Parlamento europeo, senza essere obbligato a seguirne il parere.

Al **Parlamento europeo** la proposta è stata **assegnata** alla Commissione per i problemi economici e monetari (**ECON**). Tenuto conto della natura tecnica della proposta e dell'urgenza di adottarla, la relatrice Aurore Lalucq **propone** che il Parlamento la approvi secondo la procedura semplificata senza emendamenti (art. 52). La data indicativa per la seduta plenaria è l'11 febbraio 2025.

La **relazione del Governo** segnala che la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche con l'obiettivo di raggiungere un accordo politico sulla proposta all'Ecofin che si terrà a marzo 2025.

## Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Germania (Bundestag e Bundesrat), Polonia (Sejm), Portogallo e Svezia e dal Senato italiano.